

Costituzione e “fine pena mai”. Quando senso di umanità e rieducazione tendono al 9999, di Claudio Ferrari

*La pena dell’ergastolo non è prevista dalla Costituzione, ma dalla legge: il Codice penale del 1930 (anteriore alla Carta costituzionale stessa) definisce esplicitamente l’ergastolo “pena perpetua” (art. 22). Il silenzio della Costituzione sull’ergastolo - la cui inflizione non è né prevista, né esplicitamente vietata - non deve esimere da una riflessione sulla sua compatibilità intrinseca con i principi e i valori che l’Assemblea costituente ha inteso proclamare e difendere, a partire dall’inviolabilità della dignità umana fino alla finalità tendenzialmente rieducativa (ossia, risocializzante) delle pene. Come è possibile che in uno Stato costituzionale di diritto, fondato sul rispetto della persona umana e della sua dignità, l’ordinamento giuridico consenta di comminare una pena qualificata espressamente come “perpetua”, ossia **fino alla morte**, e dunque tale da sopprimere - con il suo carattere eliminativo - ogni speranza del condannato di ritornare alla vita sociale?*

È fuor di dubbio che il nostro ordinamento consenta tuttora di infliggere una pena esplicitamente definita perpetua, idonea a consegnare per sempre un essere umano, con il suo corredo di insopprimibile dignità, nelle mani dello Stato, a prescindere dal fatto che il rigore dell’ergastolo venga poi attenuato, o meno, nel corso della sua vicenda esecutiva (e ciò riguarda le leggi di ordinamento penitenziario e i benefici che vengono concessi - dopo un certo tempo e a determinate condizioni - ad alcuni condannati). L’annichilimento della speranza sotteso a questa «pena di morte nascosta» **(1)** è espresso dalla formula **fine pena: mai**, che oggi, con il linguaggio indifferente e spersonalizzante della macchina burocratica**(2)**, si è trasformata nell’indicazione **fine pena: 31/12/9999**, che compare stampata sui fascicoli e sui certificati dei condannati al carcere a vita.

Nel bel libro, edito di recente, *Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini***(3)** Luigi Manconi osserva che la nostra Carta costituzionale non indica mai la detenzione quale pena edittale costituzionalmente imposta, ma demanda implicitamente alla discrezionalità del legislatore la previsione di pene (nell’art. 27, non a caso, declinate al plurale**(4)**) che siano idonee ad assolvere alla finalità tendenzialmente rieducativa: l’omessa aggettivazione delle pene consentirebbe al legislatore di mutare radicalmente la fisionomia delle sanzioni penali, giungendo persino ad espungere dall’ordinamento la pena carceraria.

Se è vero che la Costituzione non impone al legislatore di prevedere la detenzione temporanea (arresto e reclusione) quale risposta dell’ordinamento alla commissione di fatti di reato, a maggior ragione si può notare che essa non impone la previsione della detenzione «perpetua»**(5)**. La sanzione penale dell’ergastolo non trova, infatti, in Costituzione, alcuna menzione esplicita (a differenza della pena di morte, la cui possibile introduzione - fino all’approvazione della l. cost. n. 1/2007 - era espressamente contemplata, sebbene soltanto nelle eccezionali ipotesi previste dalle leggi militari di guerra**(6)**). D’altra parte, bisogna riconoscere che in Costituzione non si rinviene neppure un espresso divieto dell’ergastolo, limitandosi essa a prevedere che la legge debba stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva (oggi, custodia cautelare; art. 13, c. 5), ma tacendo sulla durata massima delle pene detentive.

Il silenzio della Costituzione sull'ergastolo è stato interpretato, secondo la regola ermeneutica *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, come se la legge fondamentale - consapevolmente - non avesse voluto vietare detta pena, a differenza della pena di morte, che l'art. 27, c. 4 censurava come inammissibile (salva la ricordata eccezione delle leggi militari di guerra). A differenza della pena capitale, la pena dell'ergastolo sarebbe dunque sembrata ai Costituenti una sanzione immeritevole di un esplicito divieto, evidentemente poiché ritenuta più tenue, collidente in misura minore con il principio personalista che informava la Carta costituzionale in via di definizione, e con il correlato riconoscimento dell'inviolabilità della dignità umana.

La minore afflittività dell'ergastolo, rispetto alla pena di morte, è un argomento che sembra giustificare l'assenza di un esplicito divieto, costituzionalmente sancito, per quest'ultimo, ma occorre ricordare che questo carattere di minore afflittività è tutt'altro che pacifico; a questo proposito, può essere utile citare le illuminanti parole che un fine giurista e padre costituente, quale Aldo Moro, rivolse ai suoi studenti, durante una lezione di diritto presso l'Università Sapienza, nel 1976, due anni prima del suo assassinio:

Per quanto riguarda il problema di come debba essere la pena, un giudizio negativo, in linea di principio, deve essere dato non soltanto per la pena capitale che istantaneamente, puntualmente, elimina dal consorzio sociale la figura del reo, ma anche nei confronti della pena perpetua: l'ergastolo, che priva com'è di qualsiasi speranza, di qualsiasi prospettiva, di qualsiasi sollecitazione al pentimento ed al ritrovamento del soggetto, appare crudele e disumano non meno di quanto lo sia la pena di morte [...]. Ci si può, anzi, domandare se, in termini di crudeltà, non sia più crudele una pena che conserva in vita privando questa vita di tanta parte del suo contenuto, che non una pena che tronca, sia pure crudelmente, disumanamente, la vita del soggetto e lo libera, perlomeno, con sacrificio della vita, di quella sofferenza quotidiana, di quella mancanza di rassegnazione o di quella rassegnazione che è uguale ad abbruttimento, che è la caratteristica della pena perpetua. Quando si dice pena perpetua si dice una cosa estremamente pesante, estremamente grave, umanamente non accettabile(7).

In queste parole, il riferimento alla "crudeltà" reca l'eco del pensiero di Cesare Beccaria, che, pur ammettendo l'ergastolo, in ragione della sua presunta utilità (8), affermava che esso «è più crudele della morte perché è più molesto, più duro, più lungo da scontare, con l'ergastolo la pena viene rateizzata nel tempo e non condensata in un momento come la morte: è proprio questa perpetuità la sua forza ammonitrice ed esemplare» (9).

L'Assemblea Costituente non si pronunciò espressamente sulla legittimità costituzionale dell'ergastolo, sebbene l'art. 27 avesse posto il divieto di trattamenti inumani e la tendenziale finalità rieducativa delle pene: in tal modo essa ha anche rifiutato di prendere posizione nel dibattito sulla funzione della pena, animato dai contrasti tra la Scuola classica e la Scuola positiva(10); tuttavia, nel corso dei lavori dell'Assemblea e, soprattutto, della Commissione per la Costituzione(11), non mancarono espressioni di motivata riserva sul carcere a vita, specie da parte di coloro che avevano sofferto lunghi anni di detenzione durante il fascismo: va ricordata, anzitutto, la proposta dell'on. Togliatti di eliminare, oltre alla pena di morte, anche la previsione dell'ergastolo(12); inoltre, nel corso di un'Adunanza Plenaria della Commissione per la Costituzione, gli onorevoli Nobile e Terracini proposero di introdurre in Costituzione la previsione per cui le pene restrittive della libertà personale non potessero superare la durata di quindici anni, poiché «se le pene detentive superano un certo limite, non soltanto cessa la possibilità che esse abbiano una capacità educativa, ma, al contrario, sono fonte di un processo di abbruttimento progressivo [...].

Basterebbe visitare una casa penale per constatare che le persone rinchieste, dopo vent'anni, sono completamente abbruttite. Prolungata per tanto tempo, la pena detentiva porta a questo processo di deformazione» (13).

Detto emendamento, in seguito all'approvazione della proposta dell'onorevole Grassi, fu rinviato «alla legislazione penale, tenendo conto delle osservazioni fatte»: prevalsero le osservazioni di coloro i quali ritenevano che la materia dell'irrogazione della pena «nei suoi sistemi e nei suoi dettagli» appartenesse alla sede legislativa e non alla materia costituzionale; cionondimeno, il presidente Ruini affermò che si trattava di «questione che dovrà essere risolta in sede di Codice penale (...). Tutt'al più potrebbe essere tenuto presente che insieme all'abolizione della pena di morte si stabilisca anche l'abolizione dell'ergastolo, perché sono entrambi sullo stesso piano d'idee» (14).

Questo rinvio alla legislazione ordinaria - quasi un auspicio che il legislatore riesaminasse il sistema delle pene, alla luce della nuova cornice di principi costituzionali - è caduto nel vuoto: come noto, l'art. 17 del Codice Rocco (precedente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana) è tuttora in vigore e continua a enumerare l'ergastolo tra le pene principali(15), stabilendo, nel successivo art. 22, che «la pena dell'ergastolo è perpetua» (16). I numerosi progetti di legge che ne prevedevano l'abolizione - presentati fin dal 1958(17) e anche di recente, nel corso dell'attuale legislatura(18) - non sono stati mai approvati, mentre un referendum abrogativo (tenutosi nel 1981) è stato respinto dal corpo elettorale(19).

A prescindere dall'opinione del Costituente, che, come noto, non ha ritenuto di esplicitare il divieto dell'ergastolo (a differenza della pena di morte), demandando alla legislazione penale la specificazione delle pene principali, occorre pur sempre domandarsi se la detenzione perpetua sia legittima, alla luce della sua «conciliabilità intrinseca con lo spirito della Costituzione e con i valori che essa proclama e difende» (20). Inizialmente l'ergastolo era - sia in astratto sia in concreto - pena perpetua, potendo intervenire ad estinguerlo soltanto l'istituto della grazia; a partire dal 1962, fu estesa anche agli ergastolani la possibilità di accedere alla liberazione condizionale (la cui concessione, peraltro, fino alla sentenza della Corte costituzionale n. 204/1974, era attribuita al Ministro della Giustizia, anziché all'autorità giudiziaria).

La compatibilità tra l'ergastolo e l'art. 27 della Costituzione è stata inizialmente sostenuta dalla giurisprudenza e dalla dottrina coeve all'emanazione della Carta costituzionale(21) interpretando il concetto di rieducazione non come risocializzazione (cioè prospettiva di reingresso nel consorzio sociale) ma come emenda morale, redenzione interiore o catarsi(22) (ritenuta possibile a prescindere dalla speranza di un fine pena); si riteneva inoltre che vi fossero individui per i quali si potesse azzardare una prognosi di irrecuperabilità (con conseguente necessità di «neutralizzazione», attraverso «l'isolamento a tempo indeterminato» (23)). La giurisprudenza della Corte costituzionale (anticipata da un'ordinanza resa a sezioni unite dalla Corte di cassazione, nel 1956(24)) tendeva poi a fornire un'interpretazione riduttiva del principio rieducativo, confinandone la portata (peraltro meramente eventuale) alla sola fase esecutiva, senza cioè che questo principio potesse fungere da guida per il legislatore nella scelta delle diverse tipologie sanzionatorie.

Le più moderne concezioni della pena, accolte dalla giurisprudenza costituzionale più recente, hanno invece affermato che il principio di rieducazione incide sulle stesse «qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue» (C. cost., sent. n. 313/1990); in tal senso, l'ideale rieducativo espresso dall'art. 27, c. 3 Cost. «comporta, oltre al ridimensionamento delle concezioni assolute della pena, la valorizzazione del soggetto, reo o condannato, in ogni momento della dinamica penal-sanzionatoria (previsione astratta, commisurazione ed esecuzione)» (C. cost., sent. n. 282/1989). In tal modo, abbandonando progressivamente la concezione c.d. «polifunzionale» della pena, la Corte costituzionale ha finito per affermare che il «fine ultimo e risolutivo della pena stessa» è quello di «tendere al recupero

sociale del condannato» e che la finalità di risocializzazione «non può mai essere integralmente obliterata a vantaggio di altre e diverse funzioni astrattamente perseguibili» (25).

Da questa interpretazione del finalismo rieducativo, sembrerebbe discendere, quale logica conseguenza, che l'inflizione di una pena idonea a privare per sempre il condannato della propria libertà personale, si ponga in contrasto, oltre che con il senso di umanità, anche con il concetto di rieducazione (cui ogni pena, secondo il dettato costituzionale, deve tendere), poiché questo concetto, lungi dal focalizzarsi esclusivamente sul miglioramento morale del reo, postula la possibilità della restituzione del condannato al libero consorzio civile(26). In altre parole, se le pene devono tendere al reinserimento del condannato nel tessuto sociale, come si giustifica una pena che venga esplicitamente qualificata dalla legge come perpetua, cioè tale da estinguersi soltanto con la morte del reo? Come è possibile che in uno Stato costituzionale di diritto, fondato sul rispetto della persona umana e della sua dignità, l'ordinamento giuridico consenta di comminare una "pena fino alla morte", tale da sopprimere - con il suo carattere eliminativo - ogni speranza del condannato di ritornare alla vita sociale, riducendo così un uomo libero in una "condizione di schiavitù" (27)?

La nota risposta(28), giunta dalla Corte costituzionale fin dal lontano 1974, sembra rappresentare un ossimoro: l'ergastolo è costituzionale poiché non è ergastolo, ossia perché, in luogo del suo carattere astratto di perpetuità (sculpito nelle norme che comminano detta pena) subentra, sul terreno concreto dell'esecuzione penale, una serie di istituti(29) che consentono la restituzione del condannato alla società libera, purché ne sia acclarata l'effettiva partecipazione all'opera di rieducazione. In particolare, la Corte ha riconosciuto nella liberazione condizionale lo strumento che «consente l'effettivo reinserimento anche dell'ergastolano nel consorzio civile». In tal modo, però, il giudizio di costituzionalità ha guardato non al momento «statico della previsione e dell'irrogazione» ma al «momento dinamico dell'applicazione della pena», evitando di pronunciarsi, come sottolinea Pugiotto(30), «sulla relativa disposizione, che parla, testualmente, di "pena perpetua" (art. 22 c.p.). Così, invece di sindacare il testo legislativo impugnato, [la Corte costituzionale] ha finito per giudicare impropriamente della sua occasionale disapplicazione». «Occasionale» proprio perché non è affatto detto che tutti gli ergastolani abbiano la concreta speranza - dopo un certo tempo e a certe condizioni - di poter recuperare la propria libertà (31), e ciò dimostra quanto sia ambiguo e foriero di incomprensioni il giudizio sulla legittimità costituzionale di una pena, che faccia perno sugli incerti mutamenti (susceptibili di realizzarsi o meno) nel corso della vicenda esecutiva. Basti pensare, a tal proposito, ai c.d. «ergastoli ostativi».

Milano, Agosto 2015

NOTE

1. Nella lettera del Santo Padre Francesco al Presidente della Commissione internazionale contro la pena di morte, del 20 marzo 2015, si legge: «La pena dell'ergastolo, come pure quelle che per la loro durata comportano l'impossibilità per il condannato di progettare un futuro in libertà, possono essere considerate pene di morte occulte, poiché con esse non si priva il colpevole della sua libertà, ma si cerca di privarlo della speranza. Ma, sebbene il sistema penale possa prendersi il tempo dei colpevoli, non potrà mai prendersi la loro speranza», L. EUSEBI, *Discorso del Santo Padre Francesco alla delegazione dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 2015, fasc. 1, p. 459 ss.; v. anche ID., *L'ergastolo, una pena di morte nascosta*, in *Munera*, 2015, fasc. 1, p. 39 ss. (top)

2. Il significato neutralizzante di questa data precisa e irragionevolmente lontana sembra esprimere icasticamente tutto il portato di quell'«indifferenza burocratica», «forza perversa capace di fare dell'«uomo vivo» un «uomo disseccato»», di cui parlava Calamandrei, quando avvertiva del

«pericolo dell'assuefazione, della indifferenza burocratica, della irresponsabilità anonima» che riduce la persona «ad un incartamento sotto copertina, che racchiude molti fogli protocollati» (P. CALAMANDREI, *Processo e democrazia*, p. 63 ss., citato in F. STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Giuffrè, Milano, 20033, p. 92). V. anche G. FORTI, *Vedere il carcere. I lumi che accompagnano la libertà*, in "Rassegna penitenziaria e criminologica", numero speciale, 2002, p. 73 ss. (top)

3.L. MANCONI - S. ANASTASIA - V. CALDERONE - F. RESTA, *Abolire il carcere: una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*, Chiarelettere, Milano, 2015. (top)

4.L'art. 27, c. 3 Cost., nel testo definitivo approvato dall'Assemblea Costituente, è così formulato: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»; nel corso dell'esame da parte della Commissione per la Costituzione erano state approvate le seguenti formulazioni: «Le sanzioni penali devono tendere alla rieducazione del condannato» (prima Sottocommissione, 19 settembre 1946); «Le pene e la loro esecuzione non possono essere lesive della dignità della personalità umana» (prima Sottocommissione, 12 dicembre 1946); «Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità» (seconda Sezione della seconda Sottocommissione, 25 gennaio 1947). Cfr., sul punto, *Camera dei deputati, Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, pag. 180 ss. (top)

5.Il carattere di perpetuità dell'ergastolo, previsto già dal Codice penale Zanardelli del 1889 (art. 11), era stato confermato dal Codice Rocco del 1930 (salva soltanto la possibilità, eccezionale, della grazia). (top)

6.Tuttavia, l'eccezione prevista dall'art. 27, c. 4 Cost. («Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra») non veniva «affatto proclamata, nella carta costituzionale, quale forma di particolare positiva legittimazione, ma soltanto come accettazione coatta ed estrema di un'emergenza in cui non avrebbe più senso compiuto l'appello alle ordinarie regole fondamentali della vita civile» (M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, vol. 1, Milano, Giuffrè, 20043, p. 224). (top)

7.A. MORO, *Lezioni di istituzioni di diritto e procedura penale, tenute nella Facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma*, Bari, Cacucci, 2005. (top)

8.Le indagini empiriche conducono peraltro a dubitare che la minaccia dell'ergastolo sia concretamente in grado di determinare un decremento del tasso di criminalità; cfr., per tutti, F. STELLA, *Il problema della prevenzione della criminalità*, in M. ROMANO - F. STELLA (a cura di), *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati*, Il Mulino, Bologna, 1980, p. 30. (top)

9.C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Giuffrè, Milano, 1964 [1764], cap. XXVIII. (top)

10.L'on. Leone, nella seduta dell'Assemblea Costituente del 15 aprile 1947, così si esprime sulla necessità di aderire alla Scuola classica o alla Scuola positiva: «La Commissione, è chiaro, non ha voluto prendere posizione su questo problema. Esso è un problema che tormenta da secoli le menti dei pensatori e dei filosofi e che agita le legislazioni di tutto il mondo: non sarebbe stata quindi questa la sede opportuna per tentare di risolverlo». L'analisi del problema costituzionale della pena è stata spesso demandata esclusivamente alla dottrina penalistica: in particolare le due teorie della «Scuola classica e [della] Scuola positiva - fin dall'Assemblea Costituente - hanno condizionato la ricerca dottrinale sul senso costituzionale della pena», A. PUGIOTTO, *Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, in "Rivista AIC", 2014, fasc. 2, p. 1. (top)

11.La Commissione per la Costituzione, o *Commissione dei Settantacinque* (perché composta di 75 membri scelti tra i deputati dell'Assemblea Costituente) ebbe il compito di redigere il progetto di Costituzione repubblicana, da sottoporre alla discussione e successiva approvazione dell'Assemblea plenaria. (top)

12.In relazione a questa proposta, il Presidente della prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, on. Tupini, affermò tuttavia, nella seduta del 10 dicembre 1946, che «l'abolizione della pena dell'ergastolo potrebbe essere un incentivo a commettere delitti efferati, essendosi soppressa l'unica pena, quella di morte, capace di incutere paura ai grandi criminali». (top)

13.Commissione per la Costituzione, seduta plenaria (antimeridiana), 25 gennaio 1947. (top)

14.*Ibidem.* (top)

15.L'art. 17 c.p. indica in modo specifico le pene principali, ma occorre ricordare che l'ergastolo è ora inapplicabile al minore imputabile, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 168/1994, che ha dichiarato parzialmente incostituzionali gli artt. 17 e 22 per contrasto con il combinato disposto degli artt. 27, c. 3 e 31 Cost., per la particolare attenzione che dev'essere riservata ai problemi rieducativi dei giovani. (top)

16.Così dispone l'art. 22 c.p.: «La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto». Bisogna precisare che, nel sistema originario, la perpetuità dell'ergastolo poteva essere derogata soltanto dalla grazia, ex art. 174 c.p. L'ergastolo si scontava in uno degli stabilimenti all'uopo destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno, mentre l'ammissione al lavoro all'aperto poteva avvenire soltanto dopo l'espiazione di almeno tre anni di pena. L'ergastolo comportava, inoltre, diverse pene accessorie, indicative della "morte civile" del condannato, tra cui la perdita della capacità di testare e la nullità del testamento eventualmente redatto prima della sentenza di condanna. Oggi il sistema ha subito alcune modifiche, le più rilevanti delle quali sono state apportate dalla l. n. 1634/1962, che consente l'ammissione del condannato all'ergastolo alla liberazione condizionale, quando abbia effettivamente scontato almeno 28 anni di pena (art. 176, c. 3 c.p.), poi ridotti a 26 anni dall'art. 28, l. 663/1986. Ulteriori modifiche del regime esecutivo dell'ergastolo si sono avute con la l. n. 354/1975 e con la l. 663/1986, in materia di ordinamento penitenziario, nonché con il nuovo regolamento di esecuzione, approvato con d.P.R. n. 431/1976: attualmente l'ergastolo è espiato in normali case di reclusione e l'isolamento notturno si ritiene tacitamente abrogato, mentre l'obbligo del lavoro non ha carattere affittivo ed è previsto che sia remunerato. L'attuale formulazione dell'art. 50, c. 2 della l. n. 354/1975 consente di ammettere il condannato all'ergastolo al regime di semilibertà, dopo che abbia scontato almeno 20 anni di pena, mentre l'art. 54, c. 4, ultima parte della legge citata prevede espressamente che l'ergastolano, il quale abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, fruisca della detrazione di pena per ciascun semestre di sanzione detentiva scontata (così da abbreviare il quantum di pena da espiare ai fini della concessione dei benefici dei permessi premio, della liberazione condizionale e del regime di semilibertà). (top)

17.Camera dei Deputati, proposta di legge d'iniziativa degli on. Buzzelli ed altri, n. 157, presentata il 25 luglio 1958: *Abolizione dell'ergastolo*. (top)

18.Camera dei Deputati, proposta di legge d'iniziativa degli on. Speranza ed altri, n. 1531,

presentata l'8 agosto 2013: *Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo*. Occorre poi ricordare il Progetto Gonella di riforma del libro I del codice penale (1973), che prevedeva l'abrogazione dell'art. 22 e la soppressione della pena dell'ergastolo e il Progetto della *Commissione Grosso* (2000), che aboliva l'ergastolo sostituendolo con la «reclusione speciale», «da 25 a 30 anni» (artt. 51 e 53). (top)

19.In relazione al referendum sulla carcerazione a vita, tenutosi nel 1988, è interessante il testo del Consiglio pastorale della Diocesi di Brescia, approvato dal vescovo L. Morstabilini il 25 marzo 1981, riportato da L. EUSEBI, *Le istanze del pensiero cristiano e il dibattito sulla riforma del sistema penale nello Stato laico*, in A. ACERBI E L. EUSEBI (a cura di), *Colpa o Pena? La teologia di fronte alla questione criminale*, Vita e Pensiero, Milano, 1998, p. 240, nota 87: «Su questo problema non esiste finora un pronunciamento del Magistero che dichiari vincolante una determinata opzione. Tuttavia ci sembra opportuno rilevare che la maturazione della coscienza ecclesiale va nella direzione di riconoscere il principio che ogni pena inflitta, anche per delitti gravissimi, non deve avere connotazione di vendetta, ma deve bensì creare le premesse per un ravvedimento che non può essere precluso a nessun essere umano, per quanto gravemente abbia errato. Egli deve essere trattato come persona che, in linea di principio, può, se vuole, riabilitarsi e riacquistare il diritto di rientrare nella società». (top)

20.M. ROMANO, *Commentario*, cit., p. 230. (top)

21.Si vedano le considerazioni di G. FIANCACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli editore, Bologna, 20085, p. 688: «Nell'interpretare tale disposizione dagli effetti potenzialmente dirompenti, la dottrina coeva all'emanazione della Carta costituzionale ha espresso orientamenti ermeneutici rivolti a restringerne la portata. Invero, facendo leva sul verbo "tendere", si è sostenuto che la rieducazione non sia una finalità essenziale, ma soltanto uno scopo "eventuale" della pena; e, considerando l'ordine di successione dei due enunciati contenuti nel terzo comma dell'art. 27 Cost., se ne è dedotto che scopo necessario della prima rimane la "retribuzione", mentre la funzione rieducativa resterebbe confinata alla fase esecutiva». Tra gli Autori che sostenevano la compatibilità dell'ergastolo con l'art. 27 Cost., cfr. G. BETTIOL, *Sulle massime pene: morte ed ergastolo*, in "Riv. it. dir. pen.", 1956, p. 555 ss. e A. DALL'ORA, *L'ergastolo e la Costituzione*, ivi, p. 485 ss. (top)

22.Sul punto, cfr., tra le altre, le considerazioni di Bettiol, autore retribuzionista, che rileva le strette affinità fra un concetto di rieducazione arricchito di contenuti morali e il concetto di emenda, assunta quale fine della pena retributiva: tali affinità gli consentono di affermare che «l'idea retributiva porta alla rieducazione» (G. BETTIOL, *Colpa d'autore e certezza del diritto*, in "Riv. it. dir. proc. pen.", 1977, p. 419 ss.). (top)

23.Nel manifesto programmatico della c.d. Scuola moderna del diritto penale si legge che contro i «delinquenti che di risocializzazione non siano suscettibili», «l'unica possibilità che ci rimane è l'isolamento perpetuo, oppure a tempo indeterminato» (F. VON LISTZ, *La teoria dello scopo nel diritto penale*, a cura di A. Calvi, Giuffrè, Milano, 1962, pp. 53, 56). (top)

24.Corte di Cass., S.U. penali, ord. 16 giugno 1956, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 c.p., che sancisce la pena dell'ergastolo, in riferimento all'art. 27 Cost. (top)

25.A. PUGIOTTO, *Una quaestio sulla pena dell'ergastolo*, in www.penalecontemporaneo.it, 5 marzo 2013, p. 10. (top)

26.Sul punto, cfr. F. CARNELUTTI, *La pena dell'ergastolo è costituzionale?* in "Rivista di diritto processuale", 1956, fasc. 1, p. 1 ss. (top)

27.«Pena di schiavitù perpetua», come è stata definita da BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit. (top)

28.Si fa riferimento alla nota sentenza C. cost., 22 novembre 1974, n. 264 in cui si afferma che «[l]'estensione della liberazione condizionale agli ergastolani (art. 176 c.p. così come modificato con l'art. 2 legge 25 novembre 1962, n. 1634), consente l'effettivo reinserimento del condannato all'ergastolo nel consorzio civile».(top)

29.In luogo dell'astratta perpetuità della pena dell'ergastolo, può avvenire, sul terreno dell'esecuzione, che il condannato sconti in concreto (nell'ipotesi di integrale concessione della riduzione di pena per liberazione anticipata, che si considera - anche per gli ergastolani - come pena espiata, ai sensi dell'art. 54, c. 4, ult. parte, l. 354/1975, come modificato dalla l. n. 663/1986) 16 anni di pena, prima di poter accedere al regime di semilibertà, e 21 anni di pena, prima di poter accedere alla liberazione condizionale. Tale schema, tuttavia, non tiene conto degli inasprimenti dei presupposti per la concessione dei citati benefici, introdotti dalla l. n. 203/1991 e dalla l. 251/2005 (M. CANEPA - S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, Milano, 20109, p. 398). (top)

30.A. PUGIOTTO, *Una quaestio sulla pena dell'ergastolo*, cit., p. 4. (top)

31.Secondo dati ufficiali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al 31 dicembre 2014 erano 1584 i detenuti in espiatione della pena dell'ergastolo; al 18 maggio 2012, su 1.538 condannati all'ergastolo, 220 avevano già effettivamente scontato una pena compresa tra i venti e i venticinque anni e per altri 143 la durata della reclusione era già oltre i venticinque anni. «Una percentuale - rispettivamente - del 15% e del 10% che dimostra come l'ergastolo esista davvero, e non sia un mero spauracchio simbolico», F. CORLEONE - A. PUGIOTTO, *Quando il delitto è la pena*, in F. CORLEONE - A. PUGIOTTO (a cura di), *Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere*, Ediesse, Roma, 2012. (top)

Claudio Ferrari (top)

Nato a Borgomanero il 3 giugno 1987, si è laureato cum laude in Giurisprudenza, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con una tesi in diritto costituzionale (relatore Ch.mo Prof. Enzo Balboni). È iscritto all'ultimo anno della Scuola di specializzazione per le professioni legali e collabora, quale cultore della materia, con le cattedre di diritto costituzionale e diritto pubblico comparato, presso l'Università Cattolica di Milano. Nel 2014 e nel 2015 ha svolto un periodo di tirocinio presso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, durante il quale ha potuto approfondire le problematiche relative all'esecuzione penale e al diritto penitenziario. Collabora con Dignitas dal 2015.